



Imposta federale diretta

Ammortamenti¹ sugli attivi immobilizzati nelle aziende elettriche

Basi legali

Art. 27 cpv. 2 lett. a, 28 e 62 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

1. Aliquote normali in per cento del valore d'acquisto²

a) Aziende elettriche che forniscono l'elettricità a dei terzi

Impianti delle officine idrauliche.....	3,5 %
Reti di distribuzione.....	4,5 %
Impianti delle centrali nucleari.....	6,5 %

b) Officine elettriche delle imprese industriali che, oltre alla produzione per il proprio fabbisogno, forniscono l'elettricità a dei terzi

Impianti delle officine idrauliche.....	4 %
Reti di distribuzione.....	5 %

c) Officine elettriche delle imprese industriali produttrici elettricità per il proprio fabbisogno e che non forniscono o forniscono solo piccole quantità di elettricità a dei terzi

Impianti delle officine idrauliche.....	5 %
Impianti delle linee.....	6 %

2. Casi particolari

Per le aziende che possiedono reti secondarie estese, importanti sottostazioni equipaggiate con apparecchi complicati o impianti in montagna, le aliquote qui sopra indicate per le reti di distribuzione o gli impianti delle linee possono essere aumentate dello 0,5%.

Oltre agli ammortamenti indicati al numero 1, si possono ammettere come ammortamenti supplementari i versamenti, calcolati in base alle condizioni della concessione, fatti al fondo speciale d'ammortamento per gli impianti soggetti al diritto di riversione, nella misura in cui essi sono autorizzati dall'uso commerciale.

Per le aziende che non costituiscono un fondo speciale in vista dell'ammortamento dei loro impianti soggetti al diritto di riversione, ma che effettuano a tale scopo ammortamenti più elevati, le aliquote fissate al numero 1 per gli impianti idraulici possono essere aumentate dello 0,5%.

3. Ammortamenti tardivi

Sono ammessi ammortamenti tardivi solamente nei casi in cui l'impresa assoggettata non è stata in grado d'effettuare ammortamenti sufficienti negli anni precedenti a motivo del cattivo andamento degli affari. Chi richiede di poter procedere ad ammortamenti tardivi è tenuto a fornirne la giustificazione.

¹ Questo promemoria è valevole unicamente per gli ammortamenti ai sensi dell'art. 960a cpv. 3 CO.

² Per gli ammortamenti sul **valore contabile** le aliquote indicate saranno raddoppiate.